



Green Pass - Covid-19

■ Vademecum per gli Agriturismi



Controllo del Green Pass



● Chi è deputato al controllo del Green Pass?

Ai sensi dell'articolo 3 del DL n° 105 del 23/07/2021 tra i soggetti deputati al controllo del Green Pass c'è il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del Green Pass, nonché i loro delegati.

● Nel caso di soggetti dipendenti dalla struttura, per poter fare la verifica del Green Pass occorre la delega del titolare?

Sì, occorre la delega come da modulo inviato (mail del 03/08/2021)

● Come avviene il controllo del Green Pass?

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 verranno effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, attuativo dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (lettura del codice a barre bidimensionale, attraverso l'utilizzo della App di verifica nazionale VerificaC19).

● Laddove gli agriturismi devono richiedere il Green Pass, sono autorizzati anche a richiedere il documento di identità?

Sì, l'intestatario della Certificazione all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (Art. 13 comma 4 - DPCM 17/06/2021).

● Per chi ha effettuato le vaccinazioni ma non è ancora in possesso del Green Pass, è obbligatorio esibire il risultato del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti??

Se ha effettuato le vaccinazioni sarà in possesso del certificato vaccinale cartaceo che per un periodo transitorio è valido e sostituisce la Certificazione.

Controllo del Green Pass



- **I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a controllare che gli ospiti siano in possesso del Green Pass??**

I titolari degli agriturismi ed i loro delegati non sono obbligati né legittimati a richiedere l'esibizione del Green Pass ai clienti che soggiornano nella struttura agrituristicamente; le ipotesi in cui lo svolgimento di determinate attività è subordinato all'ostensione del c.d. Green Pass devono ritenersi esclusivamente quelle prescritte per legge (DPCM 17/06/2021)

- **I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a controllare il Green Pass degli ospiti stranieri?**

I gestori degli agriturismi non sono tenuti a richiedere l'esibizione del Green Pass ai turisti stranieri che intendono soggiornare presso la struttura. La verifica del Green Pass in relazione agli spostamenti territoriali deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 13 del DPCM 17/06/2021, oltre che dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, dai vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati.

- **I gestori delle strutture sono obbligati a controllare il Green Pass degli ospiti che provengono da regioni rosse o arancioni?**

I gestori delle strutture non sono legittimati a controllare le motivazioni degli spostamenti poiché il controllo può essere effettuato solo dalle autorità preposte (DPCM 17/06/2021).

Quando va richiesto il Green Pass?



- **I clienti dell'agriturismo possono accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti della struttura senza Green Pass?**

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale chiuso, senza mostrare il Green Pass. Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di Green Pass solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, e centri benessere, per i quali l'art. 9-bis del DL n° 52/2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno delle strutture ricettive". Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche ai clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso del Green Pass, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

- **Nel caso di prenotazioni per ristorazione senza Green Pass all'esterno, come ci si deve comportare in caso di maltempo?**

Valgono le stesse regole di quando i pasti erano consentiti solo all'esterno, gli ospiti non potrebbero entrare al chiuso senza Green Pass.

- **Le fattorie didattiche sociali (con attività all'aperto ma somministrazione di pasti e merende al chiuso) devono verificare il Green Pass?**

Dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per poter svolgere o accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione (DL 105 del 23/07/2021).

Quando va richiesto il Green Pass?



- **Gli agricampeggi prevedono l'obbligo di Green Pass?**

L'attività di agricampeggio non prevede questo obbligo.

- **Una serata in agriturismo (ad es. musica sotto gli ulivi) rientra nella casistica degli eventi per i quali è obbligatorio il Green Pass?**

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass (Art. 4 - DL del 23/07/2021).

- **Le feste che seguono cerimonie civili o religiosi prevedono l'obbligo di Green Pass?**

Sì, sia al chiuso che all'aperto (Legge 126 - 16/09/2021).

- **Vale ancora il limite dei posti a sedere? Al chiuso e all'aperto?**

In base all'ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, per la zona bianca viene meno il limite massimo di capienza per tavolo negli spazi al chiuso. La limitazione già non riguardava i tavoli all'aperto.

In zona gialla, invece, permane la limitazione delle 4 persone per tavolo negli spazi chiusi e delle 6 persone negli spazi all'aperto.

Quando va richiesto il Green Pass?



● A quali soggetti non è richiesto il Green Pass?

Il Green Pass non sarà richiesto ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti verrà adottata con DPCM una Certificazione digitale dedicata per consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Fino all'adozione del decreto, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

● Per i dipendenti e i collaboratori aziendali c'è l'obbligo del Green Pass?

Il Decreto Legge 21/09/2021 sancisce l'obbligo, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attuale termine di cessazione dello stato d'emergenza - per i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali settori, anche sulla base di contratti esterni, e fatta eccezione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 ai fini di accedere agli ambienti in cui si svolge l'attività lavorativa.

● Per il titolare e i coadiuvanti dell'agriturismo c'è l'obbligo del Green Pass?

Si a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (D.L. n° 127 del 21/09/2021)

● Chi controlla il Green Pass nel luogo di lavoro?

Il controllo del rispetto degli obblighi imposti dal decreto è devoluto ai datori di lavoro che dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione dei controlli prevedendo prioritariamente, ove possibile, che le verifiche siano effettuate al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale (vedi delega) i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi imposti (D.L. n° 127 del 21/09/2021).

Quali sanzioni sono previste?



- **Quali sanzioni sono previste in caso di mancato controllo?**

In caso di mancato controllo o omessa definizione delle modalità operative secondo cui effettuare le verifiche, i datori di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, verranno puniti con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro tra i 400 e i 1000 euro. (D.L 127 - 21/09/2021)

- **Quali sanzioni sono previste in caso di assenza di Green Pass?**

Il mancato possesso della Certificazione non comporta provvedimenti disciplinari né fa venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma determina la non corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumento comunque denominato durante i giorni considerati come assenze ingiustificate. L'assenza ingiustificata si protrae fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (D.L 127 - 21/09/2021).

- **Quali sono le regole per le aziende con meno di 15 dipendenti?**

Per i datori di lavoro di aziende private che abbiano meno di quindici dipendenti, è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (D.L 127 - 21/09/2021).

- **Per i dipendenti sono previste sanzioni amministrative?**

Nell'ipotesi in cui i lavoratori accedano agli ambienti di lavoro pur non possedendo la certificazione, sia nel settore pubblico che in quello privato, sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1500 euro (D.L 127 - 21/09/2021).